

## RINNOVO CCNL COOPERAZIONE PESCA

È stato sottoscritto il 20 febbraio u.s. il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di Pesca, **con decorrenza 1 gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2020.**

Dopo tre anni di negoziati è stata trovata un'intesa su un testo in grado di dare risposte anche innovative ad un comparto che interessa 29 mila lavoratori imbarcati su circa 13 mila pescherecci.

### Il contratto si applica:

- 1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
- 2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.

mentre l'**attività di pesca** viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato:

- α)** tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
- β)** altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.



Dal punto di vista economico il rinnovo prevede un aumento medio del minimo monetario garantito pari al 13,5% per i salari fermi dal 2011. Questo si applica alla pesca a strascico, a quella con le volanti e a quegli imbarcati che superano le 140 giornate lavorative, come per i soci lavoratori è stato introdotto un sistema di mensilizzazione delle retribuzioni.

### GLI IMPORTI DEI MINIMI MONETARI GARANTITI (MMG) SONO APPLICATI COME SEGUE:

**categoria α):** il MMG per ciascuna qualifica, segmento di operatività (riportata solo Costiera locale) ed in funzione della legge previdenziale di riferimento, è

TABELLA 1 (categoria α)								
natanti di stazza superiore alle 10 tonnellate e unità che esercitano strascico e/o volante								
1- Costiera locale								
	Parametri	Importo fisso mensile	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG	Valore mensa ai fini previdenziali.	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Comandante - Motorista Capopesca	118	935,29	210,05	122,53	108,91	1.376,78	325,00	1.592,87
Marinaio Polivalente	105	832,25	192,87	112,51	100,01	1.237,64	325,00	1.462,64
Marinaio	102	808,47	188,91	110,20	97,95	1.205,54	325,00	1.432,58
Giovanotto	101	800,55	187,59	109,43	97,27	1.194,83	325,00	1.422,56
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1.184,13	325,00	1.412,55

Per i soggetti assicurati ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, è stata istituita la voce "valore mensa ai fini previdenziali" mentre per i lavoratori assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, tale voce è computata esclusivamente ai fini retributivi.

**categoria β):** il MMG per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo le sottocategorie



**β1) giornate di pesca inferiori a 48:** per l'anno successivo a quello di riferimento, il MMG mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;

TABELLA 2 (sottocategoria $\beta$ 1) Pesca costiera locale - Legge 250/58						
MMG per giornata di pesca						
Giornate di pesca inferiori a 48						
	Parametri	Importo base	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Comandante- Motorista Capopesca	118	35,97	8,08	4,71	4,19	52,95
Marinaio Polivalente	105	32,01	7,42	4,33	3,85	47,60
Marinaio	102	31,10	7,27	4,24	3,77	46,37
Giovanotto	101	30,79	7,22	4,21	3,74	45,96
Mozzo	100	30,49	7,16	4, 18	3,71	45,54

**$\beta$ 2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140:** per l'anno successivo a quello di riferimento, il MMG mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (Tabella 3 - parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 - parte fissa):

TABELLA 3 (sottocategoria $\beta$ 2) Pesca costiera locale - Legge 250/58						
Parte VARIABILE						
Giornate di pesca tra 48 e 140						
	Parametri	Importo base	13/a-14/a	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Comandante- Motorista Capopesca	118	35,97	8,08	4,71	4,19	52,95
Marinaio Polivalente	105	32,01	7,42	4,33	3,85	47,60
Marinaio	102	31,10	7,27	4,24	3,77	46,37
Giovanotto	101	30,79	7,22	4,21	3,74	45,96
Mozzo	100	30,49	7,16	4, 18	3,71	45,54

TABELLA 3 (sottocategoria $\beta$ 2) Pesca costiera locale - Legge 250/58					
Parte FISSA					
Giornate di pesca tra 48 e 140					
	Parametri	13/a-14/a	Ferie	TFR	Importo di salvaguardia
		B	C	D	A+B+C+D
Comandante- Motorista Capopesca	118	210,05	122,53	108,91	441,49
Marinaio Polivalente	105	192,87	112,51	100,01	405,39
Marinaio	102	188,91	110,20	97,95	397,06
Giovanotto	101	187,59	109,43	97,27	394,29
Mozzo	100	186,27	108,66	96,58	391,51

**$\beta$ 3) giornate di pesca all'anno oltre 140:** per l'anno successivo a quello di riferimento, il MMG mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in Tabella 1 senza la voce *"valore mensa ai fini previdenziali"*

Nel caso di nuova assunzione, per la quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella 2. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie  $\beta 1$ ) e  $\beta 2$ ) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle 3 e 4, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.

**ATTENZIONE: il sistema sopra rappresentato si applica ai soli soci lavorativi di cooperative di pesca mentre per i lavoratori dipendenti si applicherà sempre la tabella 1 della categoria  $\alpha$ ).**



Per chiarire il sistema retributivo facciamo alcuni esempi:

Imbarcato su peschereccio che esercita la pesca a strascico, qualifica "Comandante"; pesca costiera locale;  
→ inquadrate in Categoria  $\alpha$ ): si applica la tabella 1 e dunque il suo MMG mensile sarà di 1376,78 euro.


Imbarcato su peschereccio di 9,99 tsl, non strascico, non volante, qualifica "mozzo", 25 giornate nell'anno precedente; pesca costiera locale  
→ inquadrate in sottocategoria  $\beta 1$ ): si applica la tabella 2; MMG giornaliero 45,54 €/giornata.

Imbarcato su peschereccio di 9,25 tsl, non strascico, non volante, qualifica "Marinaio", 68 giornate nell'anno precedente; pesca costiera locale  
→ inquadrate in sottocategoria  $\beta 2$ ): si applica la tabella 3; importo di salvaguardia di € 397,06 mensile (Tab 3, parte fissa) sino al raggiungimento di un numero di giornate che moltiplicate a 46,37 €/giornata superino l'importo della tabella 3 Parte Fissa. Dunque sino ad 8 giornate al mese la paga è di 397,06€, a partire da 9 giornate si procede semplicemente moltiplicando le giornate lavorate per l'importo di 46,37 €.

Imbarcato su peschereccio di 9,99 tsl, non strascico, non volante, qualifica "Capopesca", 145 giornate nell'anno precedente; pesca costiera locale  
→ inquadrate in sottocategoria  $\beta 3$ ): si applica direttamente la tabella 3; MMG giornaliero 1376,78€/mese (di fatto la retribuzione è pari a chi lavora in categoria  $\alpha$ ).

**La retribuzione alla 'parte' è quindi salvaguardata da un MMG, come da tabelle sopraesposte.**

Qualora la 'parte', non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al MMG, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del MMG applicabile. La "parte" attribuita deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa al 80% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul futuro ragguglio (bimestrale).



L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di

legge (legge 5 gennaio 1953, n° 4). Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) la parte deve essere raggugliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.



In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.

Tutti gli usi e le consuetudini locali debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.

#### **Indennità di mancato pasto:**

Aumento da € 30 a € 35 dell'indennità dovuta in caso di mancata consumazione del pasto durante i lavori a terra.

#### **Contrattazione di secondo livello**

Sulle materie delegate è stata aggiunta la possibilità di contrattare un *salario di produttività e un welfare aziendale*.

E' stato pure previsto un nuovo articolo sul livello decentrato al fine di valorizzare le specificità delle singole marinerie e salvaguardare lo sviluppo economico delle cooperative e la tutela dei livelli occupazionali sia in caso di crisi che modificano la redditività e/o l'operatività delle cooperative sia in caso di nuove norme che riducono per esempio, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile.

#### **Sicurezza sul lavoro e formazione**

Sulla sicurezza sono state date maggiori tutele mentre, sulla formazione, sono state previste 16 ore di permessi retribuiti.

#### **Lavoro usurante**

E' stata prevista in una **nota a verbale**:

*“le parti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2017 una idonea certificazione per attestare le prestazioni di lavoro a turno notturno a bordo ai soli fini del riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per eventuali prestazioni previdenziali ed assistenziali”*

#### **Welfare contrattuale**

E' stato introdotto per la prima volta l'istituto *dell'assistenza sanitaria integrativa*, prevedendo per tutti i lavoratori l'adesione, a partire dal primo marzo 2017, al Filcoop sanitario con una contribuzione per lavoratore di € 52,00 annuo così distribuito € 26 a carico dell'impresa e € 26 a carico del lavoratore. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore **una quota di retribuzione pari ad € 20 lordi mensili**. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione alla parte e MMG, pertanto, tale importo ha carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.

#### **Prelazione nella riassunzione:**

I lavoratori che sono stati sbarcati per malattia o infortunio devono essere reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio. I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca vantano il diritto di precedenza entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

**La FAI CISL FVG INFORMA e TUTELA i Lavoratori**

**chiama i seguenti numeri di cellulare dei nostri operatori:**

**Bruno Inserra**

**cell. 335 7387115**

**Mail [fai.udine@cisl.it](mailto:fai.udine@cisl.it)**

**Marco Savi**

**cell. 333 6580833**

**Mail [m.savi@cisl.it](mailto:m.savi@cisl.it)**

